

G.I.P. TRIBUNALE
BERGAMO

13 NOVEMBRE 1997

ESTENSORE: ROSATI

IMPUTATI: CRAXI, VESPA

**Radiotelevisione •
Diffamazione • Diffusione
di addebiti lesivi dell'altrui
reputazione • Interesse
pubblico nella conoscenza
dei fatti • Conduttore •
Responsabilità • Non
sussiste.**

*Qualora vi sia un interesse
pubblico nella conoscenza di
un avvenimento in quanto atti-*

*nente alla vita collettiva del-
l'intera nazione e che merita
di essere partecipato ai fini
della formazione di una pub-
blica opinione su una vicenda
di interesse generale non in-
corre nel reato di diffamazione
il conduttore televisivo che si
limiti a diffondere dichiarazio-
ni altrui lesive della reputazio-
ne di terzi in quanto avveni-
mento storicamente accaduto
e quindi vero.*

Venendo ad esaminare la posizione di Benedetto Craxi, reputa lo scrivente che non possano affatto condividersi le considerazioni espresse dal Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'archiviazione del procedimento — sostanzialmente — alla luce della sopravvenuta carenza di dolo da parte dell'indagato, il quale sarebbe stato « plausibilmente ignaro » che nella trasmissione televisiva « Porta a porta », trasmessa il 4 dicembre 1996, il giornalista Bruno Vespa avrebbe proposto i « 35 secondi di un'intervista nella quale Craxi sosteneva che non bisognasse cercare il suo bottino, ma quello di Di Pietro e dei suoi amici ».

In concreto il Pubblico Ministero individua — sostanzialmente — nel comportamento assunto dal citato conduttore televisivo (che nella trasmissione mandata in onda il 13 novembre 1996 aveva « tagliato » proprio lo stesso brano dell'intervista rilasciata in Tunisia da Benedetto Craxi, brano che veniva invece diffuso il 4 dicembre 1996) una causa successiva, che avrebbe eliminato nell'indagato il dolo richiesto dall'art. 595 c.p.

Reputa lo scrivente che tale assunto risulti erroneo — sebbene si condivida l'impostazione giurisprudenziale secondo cui la diffusione o la comunicazione a più persone lesiva della reputazione altrui costituisca un elemento essenziale del delitto in esame —, in quanto nella concreta fattispecie l'atteggiamento chiaramente doloso dell'indagato si è concretizzato nello stesso momento della « condotta causale » (ovvero nella stessa fase in cui l'intervista televisiva veniva registrata per essere pubblicata), avendo il dolo per oggetto il fatto nella sua tipicità.

Deve, pertanto, rilevarsi che, nel caso in esame, la volontaria e consapevole diffusione da parte di Benedetto Craxi di frasi offensive dell'altrui reputazione, proprio a mezzo dell'intervista televisiva, si sia perfezionata — definitivamente — nel momento della realizzazione della condotta oggi in contestazione; di fatto l'elemento psichico richiesto dall'art. 595 c.p. consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta causa dell'evento lesivo, a nulla rilevando la sopravvenienza di cause che possano ingenerare nel soggetto agente l'aspettativa od anche la ragionevole certezza della mancata pubblicazione delle comunicazioni diffamatorie.

Con riferimento, inoltre, alle eccezioni prospettate dalla Difesa dell'indagato, ritiene questo Giudice che nella vicenda in argomento non ricorra — *prima facie* — l'esimente di cui all'art. 599, comma 2, c.p., in quanto per la configurabilità di tale causa di non punibilità occorre che la rea-

zione « diffamatoria » sia conseguenza di un fatto che, per intrinseca illegittimità o per contrarietà alle norme del vivere civile, abbia in sé la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo del soggetto agente (tali requisiti — tralasciando la questione del momento in cui sia stato effettivamente diffuso l'articolo di stampa pubblicato sul periodico « Oggi » in data 20 novembre 1996, prodotto dal Difensore di Benedetto Craxi — non appaiono ravvisabili nella concreta fattispecie).

Riguardo, infine, alla natura diffamatoria delle frasi rivolte dall'indagato nei confronti dell'opponente, merita conto rilevare che le stesse esorbitano dai limiti del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, diritto che si qualifica come tale proprio per la presenza dei suoi stessi limiti relativi al contenuto ed all'ambito di esercizio e, cioè, dalla necessità della verità del fatto rappresentato, della pertinenza e della correttezza con la quale i fatti vengono narrati.

Sulla base delle considerazioni espresse, ritiene questo Giudice di dovere disporre che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione nei confronti di Benedetto Craxi in ordine al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. nei confronti di Antonio Di Pietro, delitto aggravato dall'aver arrecato offesa a mezzo della televisione e con attribuzione di fatti determinati, consumato in Roma il 4 dicembre 1996.

Venendo, quindi, ad affrontare la posizione di Bruno Vespa il procedimento a carico del predetto indagato dev'essere archiviato, sebbene sulla base di motivazioni differenti da quelle espresse dal Pubblico Ministero.

Reputa, infatti, questo Giudice che a favore del giornalista sia configurabile l'esimente del diritto di cronaca, in quanto — essendosi lo stesso limitato a rappresentare fedelmente un avvenimento (ovvero l'intervista resa da Benedetto Craxi) tale quale si era verificato — nessun addebito può essergli mosso in relazione alla diffusione di un'intervista riguardante una smodata aggressione portata dall'esponente del P.S.I. nei confronti dell'odierno opponente.

Invero, nella concreta fattispecie, l'innegabile interesse che la notizia (l'accusa mossa dal politico all'ex magistrato) per molteplici ed evidenti motivi assumeva per l'opinione pubblica, era destinata a prevalere sul requisito della verità oggettiva (cfr. Cass. pen., sez. V, 15 aprile 1996, n. 3604).

Quindi, sebbene il contenuto dell'attacco personale sferrato da Benedetto Craxi rivestiva, come si è detto, nella sua materialità gli estremi del reato di diffamazione, la condotta divulgativa di Bruno Vespa — quale giornalista che si è limitato a riportare « le accuse » mosse — è consistita nel rappresentare fedelmente un avvenimento che meritava di essere conosciuto dal pubblico, in quanto attinente alla vita collettiva dell'intera nazione e che meritava di essere partecipato ai fini della formazione di una pubblica opinione su una vicenda di interesse generale (cfr. Cass. pen., sez. V, 1986, in *C.E.D. Cass.*, n. 173847).

Si intende — in sostanza — affermare che l'odierno indagato ha diffuso (attraverso la puntuale divulgazione di dichiarazioni altrui che si sostanziano in apprezzamenti ed insinuazioni « pesanti » nei confronti del destinatario dell'attacco) una notizia che si era effettivamente verificata e che, pertanto, poteva essere legittimamente pubblicata, sussistendo una piena corrispondenza tra fatto e narrazione.

Nella concreta fattispecie, dunque, l'offesa alla reputazione del soggetto leso da parte del protagonista dell'intervista televisiva ha, comunque, as-

sunto un rilevante interesse pubblico, tale da scriminare il giornalista che l'ha diffusa, anche se i fatti esposti rivestivano un intrinseco carattere diffamatorio.

Ed, in effetti, nel caso in esame Bruno Vespa ha concretamente rispettato il requisito della « verità » della notizia pubblicata, intesa appunto come riproposizione corretta del fatto storico nella sua interezza. Perché, infatti, l'informazione possa ritenersi legittimamente pubblicata e, quindi, ricorra il diritto di cronaca giornalistica (quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero e costituzionalmente garantito), si richiede al giornalista non solo che il fatto divulgato abbia un interesse pubblico, sia pertinente e correttamente riferito, ma che lo stesso, quale avvenimento storicamente accaduto, sia rispondente a verità.

Tale criterio della « verità » della notizia pubblicata, invero, si concretizza per il giornalista nella corrispondenza tra il fatto « accaduto » (che nel caso di specie era rappresentato dalle dichiarazioni rese da Benedetto Craxi) ed il fatto « pubblicato ».

Deve, conseguentemente, concludersi che Bruno Vespa non ha violato tale limite di corrispondenza tra fatto storico e narrazione, condizione indispensabile perché il diritto di informazione possa essere esercitato anche quando derivi una lesione dell'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1996, n. 3332).

Deve, infine, sottolinearsi che questo Giudice non ignora che l'indirizzo esegetico sopra esposto in ordine ai più ampi limiti del diritto di cronaca non sia ancora cristallizzato nella giurisprudenza della S.C.; tuttavia si ritiene che tale linea interpretativa sia conforme ai canoni che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha recentemente proposta circa « l'obbligo di diffondere informazioni o idee sulle questioni politiche nonché sugli altri temi di interesse generale » (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 1° luglio 1997, Caso Oberschlick/Austria/47/1996/666/852).

In conformità alle considerazioni espresse, le ulteriori investigazioni richieste dall'opponente risultano all'evidenza superflue.

P.Q.M. — Visto l'art. 409, comma 5, c.p.p. dispone che il Pubblico Ministero, entro giorni dieci, formuli la imputazione a carico di Benedetto Craxi per il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., consumato in data 4 dicembre 1996, secondo le modalità fattuali sopra emarginate.

Visto l'art. 409 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento sopra emarginato a carico di Bruno Vespa.